



COMUNE DI BAUCINA
(Città Metropolitana di Palermo)

AVVISO PUBBLICO

per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di BAUCINA.

Linea di intervento A (Sostegno alle attività commerciali e artigianali esistenti che abbiano avuto una perdita di fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

Linea di intervento B (Sostegno e rafforzamento/premialità delle attività commerciali e artigianali che si sono sviluppate nel 2020 nonostante la crisi economica)

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

PREMESSA

VISTI e richiamati i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020; e la delibera del CIPE n. 52 del 2018;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 7 del DPCM le risorse di cui al presente avviso rientrano nelle disponibilità Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e pertanto risultano essere di matrice comunitaria;

VISTO il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.) il quale all'articolo 10 comma 7 prevede che "Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico

di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266”.

VISTO l'articolo 18 della legge n. 241/1990 e in particolare il comma 3 bis il quale stabilisce che *“nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.*

VISTO l'art. 71 rubricato *“Modalità dei controlli” decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* il quale dispone che *“1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”.*

RICHIAMATI infine, gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, così come modificati dalla legge n. 77 del 2020, i quali prevedono:

- all'art. 75, rubricato *“Decadenza dai benefici”*, al comma 1-bis (aggiunto dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020) che *“La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio”;*
- all'art. 76 *“Norme penali”* (modificato dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020) che *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà”* (Cfr. art 316 ter del codice penale);

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 94 del 22-12-2020 avente ad oggetto *“Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali a seguito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/09/2020 - Variazione al bilancio in gestione provvisoria 2019/2021- annualità 2020- adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000”* e la relativa deliberazione di ratifica del Consiglio Comunale n. 31 del 31-12-2020;

PRESO ATTO della determinazione n. 606 del 31.12.2020 del R.P.O. Area affari generali con la quale si provvedeva all'impegno di spesa per la somma di € 36.540,00 – Annualità 2020

VISTA la deliberazione della Giunta municipale n. 14 del 23.02.2021, avente ad oggetto *“Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Nomina RUP ed indirizzi.*

VISTA la della determinazione n. 182 del 26.03.2021 del R.P.O. Area affari generali con la quale si provvedeva all'approvazione del presente avviso

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso si inserisce all'interno del contesto normativo e procedurale indicato in premessa e che qui si intende interamente richiamato.

2. Il presente Avviso è volto a fornire una risposta alle piccole e micro imprese insediate presso il territorio di Baucina anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato e nel rispetto degli indirizzi indicati dalla summenzionata Giunta municipale n.14 del 23.02.2021.

3. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro 31.000,00 a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato e sono articolati in due linee d'intervento a cui corrisponde una diversa dotazione finanziaria come a seguito illustrato:

- a) Linea di intervento A - dotazione finanziaria pari a euro 28.000,00;
- b) Linea di intervento B - dotazione finanziaria pari a euro 3.000,00;

2. L'amministrazione comunale si riserva di esperire con successivo bando la linea di intervento c) e dà atto che tali risorse potranno essere riprogrammate a valere sulle risorse di cui alle linee di intervento a) e b)

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Baucina ovvero abbiano intrapreso nel 2020 nuove attività economiche nel territorio comunale;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

2. Ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10

milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

3. Ai sensi dell'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, si definiscono attività commerciali: "l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio".

4. Quanto alla definizione di attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443, restando fermo quanto disposto dall'articolo 7 della medesima legge in ordine all'efficacia costitutiva dell'albo delle imprese artigiane.

5. Gli imprenditori agricoli, così come definiti dall'articolo 2135 del Codice civile possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, ovvero nella misura in cui svolgano, attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Baucina, attività commerciale così come definita dal comma 3 del presente articolo.

ARTICOLO 5 - LINEE DI INTERVENTO E REQUISITI

1. Il presente bando si articola in due diverse linee di intervento:

2. **LINEA DI INTERVENTO A)** Tale iniziativa mira all'erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche di cui all'articolo 4 comma 1 del DPCM del 24 settembre 2020 per le spese di gestione sostenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2 lettera a) del medesimo DPCM. Le imprese che richiedono il contributo di cui alla presente linea di intervento devono:

- a) avere registrato un calo di fatturato nell'esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
- b) avere sostenuto spese di gestione

3. **La LINEA DI INTERVENTO B)** Tale iniziativa mira all'erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche di cui all'articolo 4 comma 1 del DPCM del 24 settembre 2020, costituite ovvero attivate nel 2020, per le spese "per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti". Le imprese che richiedono il contributo di cui alla presente linea di intervento devono quindi:

- a) Avere avviato o riattivato l'attività imprenditoriale nel 2020;
- b) Avere sostenuto spese per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti;

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. Per la **linea di intervento A)** il contributo, viene concesso nella forma del fondo perduto ed è determinato in misura pari alla percentuale di calo di fatturato rilevato (rispetto all'anno 2019) da applicarsi alla somma delle spese di gestione patite nel 2020 fino ad un massimo di € 800,00 per operatore economico.

2. Ai fini del calcolo le imprese potranno indicare il valore delle spese di gestione presunte facendo riferimento, ad esempio (indicandone le più rilevanti): alle spese per il personale, alle spese per le utenze, alle spese di affitto (nella misura del 40 per cento non detraibile con il credito di imposta).

3. Per la **linea di intervento B)** il contributo, viene concesso nella forma del fondo perduto ed è determinato in un massimo di € 1.000,00 a fronte dell'esibizione di un documento giustificativo della spesa elegibile.

4. L'amministrazione si riserva di rideterminare anche in aumento, per le due linee precedenti, il valore del contributo qualora dall'esperimento delle tre linee di intervento risultino delle economie da poter essere reimpiegate.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo il format Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso.
2. L'istanza deve essere inviata a mezzo pec all'indirizzo del Comune di Baucina oppure tramite Raccomandata AR, oppure attraverso l'ufficio protocollo e dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso.
3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A dovrà essere corredata da:
 - a. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b. attestazione da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica di campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
 - presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante

Istanze ammissibili

2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;
3. Nel caso le risorse disponibili sono inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il Responsabile del Procedimento provvederà a dare corso ad una procedura valutativa utilizzando i seguenti criteri:

a) Nel caso della **linea di intervento A** attraverso l'attribuzione di priorità a chi ha avuto maggiori perdite percentuali di fatturato, rispetto all'anno 2019, per la base di calcolo verrà utilizzata la formula matematica seguente :
$$\left(\frac{\text{fatturato 2020}}{\text{fatturato 2019}} - 1 \right) \times 100$$

b) Nel caso della, **linea di intervento B** attraverso l'attribuzione di priorità a chi ha affrontato costi più elevati fra quelli documentati

4. Qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune potrà assegnare un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

5. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili.

6. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;
- non ammissibili per carenza di risorse;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune.

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC/RACCOMANDATA dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

6. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste telefonando al n. 091/8202295

3. Il responsabile del procedimento è individuato nel R.P.O. Area Affari Generali dott.ssa Francesca Brancato, int. 1;

4. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 14;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare, ove richiesto alla stessa, la normativa in tema di pubblicità e informazione;

ARTICOLO 14 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 15 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 16 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso la casa municipale del Comune di Baucina

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 17 -TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Baucina.

Il Funzionario Responsabile

F.to Francesca Brancato